

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 425 DEL 24/03/2023

Proposta di determina Nr. 501 del 24/03/2023

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
COMUNE DI CONTROGUERRA.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI INERTI IN LOCALITA' CASE DAME IN VARIANTE AL P.R.G.
PARERE DI CONFORMITA' AL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 528507 del 14/12/2022, acquisita al protocollo provinciale in data 14/02/2022 al n. 27598, inviata dal SUAP del Comune di Controguerra, con allegata la documentazione relativa al progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti in località Case Dame in variante al P.R.G.;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

DATO ATTO che la Ditta lampieri Luigino S.r.l.s., in Contrada Case Dame intende avviare un'attività di gestione di un impianto di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- piazzali in cls quarzato per il deposito dei rifiuti e per l'alloggiamento degli impianti di recupero;
- rete di regimazione delle acque meteoriche di dilavamento con scarico finale al fosso Pazzano a seguito di trattamento delle acque di prima pioggia;
- impianto di nebulizzazione;
- impianto di frantumazione e vagliatura;
- pesa a servizio dell'impianto;
- posa in opera di un box prefabbricato ad uso uffici.

Il sito oggetto di studio è all'interno di un'area catastalmente identificata dal Foglio 25, particella n. 480 e 481 del Comune di Controguerra. Le particelle sono proprietà di Biagi Antonietta e Di Monte Giuseppe, Nicola e Liviana e sono state concesse in comodato al sign. Luigino lampieri.

Come previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06, si richiede variante allo strumento urbanistico comunale al fine di rendere l'area in oggetto "zona industriale artigianale";

CONSIDERATO che dal vigente Piano Regolatore Comunale di Controguerra si evince che l'area di ubicazione dell'impianto ricade in "Territorio agricolo – art. 21A delle NTA. Come previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06, si richiede variante urbanistica al fine di renderla idonea all'attività in progetto: dunque, si richiede la variante urbanistica da "Territorio Agricolo" a "Area Industriale Artigianale".

L'art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. definisce l'area agricola nel seguente modo: *"Le zone agricole sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali, ovvero recuperabili alla produzione agricola o comunque ad attività direttamente connesse con la produzione agricola conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, etc.)"*

Relativamente alla nuova destinazione richiesta di "zona industriale artigianale", non essendoci alcuna altra specificazione, si ritiene plausibile poter utilizzare la destinazione "zona industriale artigianale di nuovo impianto" di cui all'art. 20C che dispone: *"In tali zone sono ammesse costruzioni per intervento urbanistico diretto, previa approvazione da parte della G.C. il piano particolareggiato attuativo di cui all'art. 17-C, nel rispetto delle seguenti norme:*

- *Sono ammesse costruzioni e destinazioni d'uso corrispondenti al carattere specifico della zona: Impianti artigianali, industriali e relativi edifici a servizio dell'attività produttiva (magazzini, uffici, mostre e commercializzazione dei prodotti) e depositi;*
- *E' consentito la costruzione di un alloggio di servizio per il custode, o per il personale tecnico, oppure per il proprietario, la cui persona continua in loco è indispensabile. La superficie destinabile alla residenza va detratta dalla superficie utile nel caso che l'abitazione venga realizzata all'interno della superficie coperta occupata da capannone e non può essere prevista in misura superiore a 150 mq. ;*
- *L'indice di utilizzazione massima fondiaria, Il rapporto massimo di copertura, espresso come rapporto tra superficie coperta e superficie totale del lotto è di 1/2. La superficie del lotto non coperta da fabbricati e da impianti sarà sistemata a parcheggio ed a verde;*
- *Per ogni lotto l'area da riservare a parcheggio non dovrà essere inferiore al 20% della superficie utile;*
- *I distacchi minimi delle costruzioni dai confini ml. 5,00 e ml 10,00 tra le fabbriche.*
- *Altezza massima m. 10,50, con l'esclusione dei volumi tecnologici;*
- *Numero dei piani 3, è ammesso il seminterrato, da utilizzare esclusivamente a parcheggio;*
- *Indice di piantumazione nei lotti, n. 8 alberi di alto fusto ogni 1.000 mq di terreno. Non sono ammesse costruzioni accessori, o altro, che risultino addossate alle recinzioni, viene fatta eccezione per la portineria che potrà essere addossata alla recinzione esterna. Tale costruzione dovrà essere realizzata accanto all'ingresso e potrà coprire al massimo mq 10,00 ed essere alta non più di 3,00 m, è inoltre ammessa la costruzione a confine interno di tettoie aperte adibite a parcheggio di veicoli, di altezza non superiore a ml. 2.40.";*

VERIFICATO che l'area in oggetto è identificata come "terreni agricoli periurbani", regolamentata dall'**art. 23** delle NTA del P.T.C.P. che dispone: *"Tali ambiti definiscono aree di interesse paesaggistico per gli insediamenti urbani, in cui l'attività agricola risulta condizionata da fattori esterni economici, sociali e tecnici. Le problematiche attuali che riguardano anche la parcellizzazione dei terreni e l'uso non coordinato hanno accentuato nel tempo le forme di degrado di tale paesaggio; tali problematiche vanno risolte affrontando il tema della progettazione del limite dell'abitato, del passaggio tra l'edificato e le aree agricole, tutelando ed evidenziando le relazioni verso il paesaggio agricolo e naturale, attraverso operazioni di riordino degli spazi di pertinenza e agricoli degli edifici esistenti. 2. Le norme del presente articolo costituiscono obblighi per la redazione di piani e programmi di competenza di Enti ed Amministrazioni pubbliche e loro varianti..... 3. In tali aree, che dovranno comunque conservare la naturale destinazione agricola, andranno perseguiti modelli colturali apprezzabili sotto il profilo bio-ecologico, dal punto di vista dell'impatto ambientale e dei contenuti paesaggistici. 4. Nelle aree agricole peri-urbane, con eccezione di cui ai commi successivi, non saranno ammessi nuovi insediamenti urbanistici a destinazione residenziale e non residenziale, né per impianti produttivi agricoli e zootecnici ai sensi dell'art. 72 della L.U.R. n° 18/83 e successive modificazioni e integrazioni. La sottrazione di terreni agricoli peri-urbani da destinarsi a nuovi insediamenti urbanistici è consentita, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale e solo al fine di arrestare la dispersione insediativa mediante la ricomposizione degli attuali tessuti insediativi, il riordino della struttura urbana diffusa e la stabilizzazione degli attuali margini urbani, con azioni di ricucitura della rete urbana, delle attrezzature, delle aree a verde e delle funzioni residenziali e produttive attorno agli insediamenti esistenti. Tutto ciò nel rispetto delle attenzioni ambientali previste per tali aree dal P.T.C.P."*

L'**art. 17** delle N.T.A. del P.T.C.P., riguardo gli obiettivi generali da porre a base degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti, determina quanto segue: *"1. I piani urbanistici comunali devono assicurare la tutela ed il corretto uso delle risorse territoriali ed ambientali, il mantenimento degli equilibri ecologici e la conseguente disciplina delle attività antropiche. 2. In questo quadro, obiettivi fondamentali del P.R.G. e del P.R.E. sono il consolidamento e la qualificazione del sistema insediativo con l'integrazione fra residenze, attività produttive e servizi. Le previsioni di nuove espansioni devono essere attentamente contenute e deve essere evitata la dispersione sul territorio di episodi edilizi isolati – residenziali o produttivi - che determinano eccessivo consumo di territorio ed insostenibili oneri di urbanizzazione e di gestione di infrastrutture e servizi."*

Anche l'**art. 1** delle N.T.A. del P.T.C.P. detta norma generali: *"Compito fondamentale del P.T.C.P. è l'orientamento dei diversi soggetti, pubblici e privati, nella formazione degli strumenti urbanistici e dei grandi progetti infrastrutturali, nei comportamenti amministrativi e autorizzativi e negli interventi economici e sociali in vista del raggiungimento di alcune finalità generali:*

.....

- lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio;

.....

- il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo"

L'area oggetto di variante non è interessata da previsioni della Rete Ecologica Provinciale adottata;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 7334 del 24/03/2023, nella quale si propone:

"Alla luce della richiesta pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Controguerra di variante al vigente P.R.G. si ritiene dover esprimere il parere di NON CONFORMITA' con le previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. in quanto l'intervento contrasta con gli obiettivi generali dello strumento provinciale di contenimento del consumo di suolo attraverso nuove espansioni e di creazione di episodi edilizi ed urbanistici isolati sul territorio, come si configurerebbe l'impianto a seguito dell'approvazione della variante. Infatti, per il vigente P.R.G. del Comune di Controguerra, l'area oggetto di variante non è prossima ad altre aree edificabili ma essa è localizzata in un vasto ambito privo di previsioni insediative e destinato alla produzione agricola ovvero recuperabili ad essa. Da ciò consegue che l'introduzione di una zona produttiva (industriale-artigianale) con destinazione urbanistica, indici e parametri non

congrui al contesto, all'interno di un ambito completamente dedicato alla produzione agricola ed alla salvaguardia dei suoi valori, rappresenta un evidente contrasto con le indicazioni insediative dettate sia dal P.R.G. comunale che dal P.T.C.P. provinciale.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D. Lgs. 152/2006 e la L.R. 45/2007 nei testi vigenti;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.
- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.

- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 7334 del 24/03/2023, parere di NON CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti in località Case Dame in variante al P.R.G. in quanto l'intervento contrasta con gli obiettivi generali dello strumento provinciale di contenimento del consumo di suolo e di nuove espansioni oltre che di creazione di episodi edilizi ed urbanistici isolati sul territorio, come si configurerebbe l'impianto a seguito dell'approvazione della variante. Infatti, per il vigente P.R.G. del Comune di Controguerra, l'area oggetto di variante non è prossima ad altre aree edificabili ma essa è localizzata in un vasto ambito privo di previsioni insediative e destinato alla produzione agricola ovvero recuperabile ad essa. Da ciò consegue che l'introduzione di una zona produttiva (industriale-artigianale) con destinazione urbanistica, indici e parametri non congrui al contesto, all'interno di un ambito completamente dedicato alla produzione agricola ed alla salvaguardia dei suoi valori, rappresenta un evidente contrasto con le indicazioni insediative dettate sia dal P.R.G. comunale che dal P.T.C.P. provinciale.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC F3E1C80243E175CDE97F9C3251627DA4FF4DB826121B6C7E7580E1ED0B2E52EE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in arrivo
Numero protocollo 0132964/23
Data protocollo 27/03/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA5UN6D-133190

PASSWORD rYr8t

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

